

Legge regionale 20 aprile 1988, n. 22.

**Finanziamento dell'esercizio di funzioni delegate alle province in materia di turismo.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

**Art. 1**

**Finalità della legge**

1. La Regione concorre al finanziamento della spesa delle province per l'esercizio delle funzioni delegate di cui all'art. 3 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 28, determinando, per ogni esercizio, l'ammontare del relativo stanziamento con la legge di cui all'art. 32/bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43.

**Art. 2**

**Determinazione del finanziamento**

1. Lo stanziamento iscritto nel bilancio regionale è ripartito tra le province con provvedimento della Giunta regionale, tenendo conto dell'effettivo periodo di gestione delle deleghe nonché:

- a) del numero di posti-letto negli esercizi ricettivi rilevati in ogni provincia;
- b) del numero delle agenzie di viaggio e turismo esistenti nelle singole province;
- c) della percentuale di ogni territorio provinciale non incluso negli ambiti turistici delle aziende di promozione turistica.

2. Il riparto avviene nella misura rispettivamente del 50, 20 e 30 per cento.

**Art. 3**

**Norma finanziaria**

1. All'onere di lire 500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede ai sensi del quinto comma dell'articolo 19 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 mediante prelevamento di pari importo dalla partita n. 3 - spese per delega alle province delle funzioni in materia di turismo - del fondo globale iscritto al cap. 80210 del bilancio regionale per l'anno finanziario 1987.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1988 è istituito il cap. 4088 denominato «Spesa per delega alle province delle funzioni in materia di turismo» con lo stanziamento di lire 500 milioni.

**Art. 4**

**Dichiarazione d'urgenza**

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 20 aprile 1988

Bernini

**Dal procedimento di formazione della legge regionale 20 aprile 1988, n. 22:**

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Jacopo Panozzo, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 29 settembre 1987, n. 57/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 15 ottobre 1987, dove ha acquisito il n. 297 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1° e 6° in data 23 ottobre 1987;
- La 6° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 4 febbraio 1988, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Alberto Curti, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 11 marzo 1988, n. 651;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 15 marzo 1988;
- Il Commissario del Governo, con nota 14 aprile 1988, n. 4288/21415/2, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dello art. 127 della Costituzione, con il consenso del Governo della Repubblica alla dichiarazione d'urgenza.

**Scadenziario:**

- Annualmente, la Giunta regionale riparte tra le province lo stanziamento previsto nel bilancio regionale per l'esercizio di funzioni delegate in materia di turismo, tenendo conto dell'effettivo periodo di gestione delle deleghe e degli altri parametri previsti (art. 2).

**Struttura amministrativa regionale competente:**

Dipartimento per il turismo.